

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DELL'ENTE NAZIONALE DI MUTALITA' DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
ENMOA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di dicembre in Roma

Tra

CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

e

FISMIC- Confsal

si è proceduto all'aggiornamento ed all'integrazione delle prestazioni erogate dall'ENMOA

Premessa

Usufruiscono delle prestazioni erogate dall'ENMOA tutti i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori per i quali le Imprese e/o Società Cooperative effettuano il regolare versamento di quanto previsto e pattuito nei rispettivi CC.NN.LL.

Tutte le prestazioni mutualistiche e sanitarie vengono ridotte per i dipendenti part-time nella misura proporzionale alla percentuale di lavoro.

Nessuna prestazione è dovuta al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore se l'Azienda e/o la Cooperativa non adempie puntualmente al versamento dei contributi dovuti mensilmente, anche se il versamento risulta parziale.

I dipendenti che, nell'avanzare richiesta di liquidazione delle prestazioni, presentano documentazione difforme o carente rispetto a quella prevista per le singole prestazioni del presente Accordo riceveranno comunicazione scritta dall'Ente di sospensione della domanda per un massimo di 20 gg. durante i quali sarà necessario integrare la pratica. Trascorso inutilmente tale periodo alcun contributo verrà riconosciuto e la richiesta sarà definitivamente archiviata.

Si ricorda che le autocertificazioni non possono sostituire i certificati necessari per il risarcimento delle prestazioni, poiché non sono in grado di fornire le stesse certezze giuridiche date dai certificati ed altri documenti aventi le stesse finalità.

Parimenti, alcuna prestazione verrà riconosciuta se al momento della presentazione della domanda l'Azienda risulti inadempiente con il versamento dei contributi dovuti mensilmente. In questa circostanza la pratica non verrà sospesa, ma sarà automaticamente rigettata.

Qualora l'azienda risulti totalmente o anche parzialmente inadempiente per due mesi consecutivi nel versamento dei contributi dovuti mensilmente verrà inoltre sospesa la polizza sanitaria a favore dei dipendenti in essere per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento.

Conseguentemente, il CNAI e la FISMIC-Confsal intendono ribadire anche in questa sede quanto già enunciato sul punto nei CC.NN.LL: *"nessuna prestazione è dovuta al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore se l'Azienda e/o la Cooperativa non adempie al versamento dei contributi, anche se il versamento risulta parziale, conseguentemente resta a carico esclusivo dell'Azienda ogni responsabilità per l'erogazione delle prestazioni e per il risarcimento del danno richiesto dal lavoratore anche con l'assistenza dell'associazione sindacale di appartenenza firmataria del presente contratto"*.

La ridetta clausola è da intendersi come principio generale ed informatore cui deve farsi riferimento nella interpretazione delle norme di cui al presente regolamento ed è, pertanto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Infine, le eventuali azioni che il dipendente intendesse intraprendere nei confronti dell'Azienda inadempiente devono intendersi differenti da quelle che l'ENMOA riterrà opportuno intraprendere.

Fatta tale premessa, che costituisce parte integrante del presente regolamento, le prestazioni sono le seguenti.

PRESTAZIONI MUTUALISTICHE

CONTRIBUTO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contrae matrimonio per la prima volta, viene corrisposto un contributo matrimoniale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Requisiti

Fermo quanto previsto in "Premessa": anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, ma con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo l'iscritto, entro 60 giorni dalla data del matrimonio, deve presentare:

1. domanda di richiesta contributi – Modulo ENMOA;
2. certificato di matrimonio rilasciato dal Comune.

CONTRIBUTO DI NATALITA'

A favore del lavoratore è previsto un contributo fisso di Euro 500,00 (cinquecento/00) per la nascita di un figlio (legittimo, naturale o adottivo).

Requisiti

Fermo quanto previsto in "Premessa": Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo l'iscritto, entro 60 giorni dalla data della nascita, deve presentare:

1. domanda di richiesta contributi – Modulo ENMOA;
2. certificato di nascita o adozione del figlio, comprendente le generalità dei genitori oppure certificato di nascita o adozione e stato di famiglia aggiornato.

SUSSIDI FUNERARI

In caso di decesso del lavoratore iscritto viene erogato agli eredi un contributo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Requisiti

Fermo quanto previsto in "Premessa": Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo gli eredi, entro 60 giorni dalla data dell'evento, devono presentare:

1. domanda di richiesta contributi – Modulo ENMOA;
2. certificato di morte;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale devono risultare le generalità degli eredi;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove gli eredi individuano il deputato alla riscossione.

CONTRIBUTO PER LE PROTESI O PER LE CURE DENTARIE

A favore del lavoratore è previsto un contributo per l'acquisto di protesi o di cure dentarie.

Il rimborso viene concesso nella misura del 50% del costo regolarmente documentato, fino ad un massimo di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per biennio per le protesi o per cure dentarie (sono escluse le cure estetiche).

Requisiti

Fermo quanto previsto in "Premessa": Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo l'iscritto, entro 60 giorni dalla data della fattura, deve presentare:

1. domanda di richiesta contributi – Modulo ENMOA;
2. fattura in originale o fotocopia autenticata. La fattura deve riportare, in modo chiaro e leggibile, gli interventi effettuati sul paziente, specificando gli importi per ogni singola voce.

CONTRIBUTO PER OCCHIALI DA VISTA O PER LENTI A CONTATTO

A favore del lavoratore è previsto un contributo per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Il rimborso viene concesso nella misura del 50% del costo regolarmente documentato, fino ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) per biennio.

Requisiti

Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo l'iscritto, entro 60 giorni dalla data della fattura, deve presentare:

1. domanda di richiesta contributi– Modulo ENMOA;
2. fattura in originale o fotocopia autenticata;
3. certificazione medica con breve descrizione, chiara e leggibile, del difetto visivo che gli occhiali e/o le lenti andranno a correggere (la prescrizione oculistica riportante la gradazione delle lenti non sostituisce la certificazione medica. I certificati rilasciati dall'ottico non hanno validità di certificazione medica).
La certificazione medica dovrà essere rilasciata nel medesimo anno solare rispetto a quello indicato in fattura.

APPARECCHI ACUSTICI ED ORTOPEDICI

A favore del lavoratore è previsto un contributo per l'acquisto di apparecchi acustici ed ortopedici. Per apparecchi ortopedici si intende tutto ciò che serve a sostituire un membro mancante e a sostenere o a modificare parti del corpo deboli o deformi. Il contributo viene concesso nella misura del 50% del costo regolarmente documentato e sulla base della prescrizione medica, fino ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00) per biennio.

Requisiti

Fermo quanto previsto in "Premessa": Anzianità di iscrizione anche non continuativa di sei mesi, con non meno di 950 ore lavorative.

Documentazione

Per ottenere detto contributo l'iscritto, entro 60 giorni dalla data della fattura, deve presentare:

1. domanda di richiesta contributi– Modulo ENMOA;
2. fattura in originale o fotocopia autenticata;
3. certificazione medica attestante la necessità dell'apparecchio.
La certificazione medica dovrà essere rilasciata nel medesimo anno solare rispetto a quello indicato in fattura.

Modalità di richiesta dei Contributi

Le domande di richiesta del contributo relativo alle prestazioni suelencate vanno presentate presso la sede dell'ENMOA - Viale Abruzzo, 225 – 66100 CHIETI (CH) oppure per e-mail: enmoa@enmoa.it. Le domande di richiesta delle prestazioni devono riportare in maniera chiara e comprensibile i dati ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale andrà accreditato il contributo spettante.

FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE

E' l'istituto finalizzato al sostegno economico del nucleo familiare ed è destinato, a titolo di ammortizzatore sociale alla famiglia, a sostenere il lavoratore e/o i soci lavoratori, al verificarsi di uno stato di bisogno motivato, che potrebbe realizzarsi durante il periodo lavorativo (ad es.: gravi malattie, perdita dell'abitazione principale, danni causati da catastrofi naturali, ecc...) e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'accantonamento è pari al 4,50% della paga base mensile. Il puntuale versamento mensile di tale quota in favore di ENMOA è obbligo del datore di lavoro, come da principi narrati in "Premessa".

Le domande per l'erogazione dell'importo accantonato devono essere presentate all'Ente corredate della documentazione che attesti lo stato di bisogno.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente si riserva di non accogliere le richieste, a proprio insindacabile giudizio, qualora non ravvedesse sussistere nel caso specifico lo stato di bisogno.

Il lavoratore e/o socio lavoratore ha comunque diritto a richiedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la liquidazione delle somme accantonate mediante domanda da inoltrarsi all'ENMOA entro e non oltre il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza dalla prestazione.

La liquidazione delle somme accantonate sarà al netto di eventuali somme anticipate, a seguito di istanze per stato di bisogno presentate ed accolte durante il periodo lavorativo.

La liquidazione degli importi accantonati avviene esclusivamente su domanda scritta del dipendente da presentare all'ENMOA.

Il beneficio sarà riconosciuto a partire dal compimento del terzo anno d'iscrizione all'ENMOA, a meno che il lavoratore cessi il rapporto di lavoro. In tale ultimo caso la prestazione verrà erogata indipendentemente dalla durata di iscrizione all'ENMOA.

In caso di decesso del lavoratore la domanda potrà essere avanzata dagli eredi, previa presentazione di idonea documentazione.

Modalità di richiesta della Somma Accantonata

Tutte le domande di richiesta del contributo vanno presentate con apposito modulo presso la sede dell'ENMOA - V.le Abruzzo, 225 – 66100 CHIETI (CH) a mezzo raccomandata oppure a mezzo pec: enmoa@legalmail.it.

La domanda deve essere corredata della certificazione comprovante lo stato di bisogno o la risoluzione del rapporto di lavoro (copia modello UNILAV).

PRESTAZIONI SANITARIE

ASSISTENZA SANITARIA

A favore del lavoratore è prevista una polizza di assistenza sanitaria.

Le condizioni assicurative della polizza di assistenza sanitaria sono riportate nella Guida al Piano Sanitario presente sul sito www.enmoa.it

Operatività delle Garanzie

Le garanzie per l'Assistenza Sanitaria, fermo quanto previsto in "Premessa":

1. decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia dove viene riportata l'assunzione del dipendente;
2. sono attive a seguito del regolare versamento dei contributi all'ENMOA, così come previsto dal CCNL applicato in Azienda e dal presente Regolamento delle Prestazioni ENMOA.

Esclusione dall'Assicurazione

Al compimento del settantacinquesimo anno di età il lavoratore perde il diritto alla polizza di assistenza sanitaria.

Roma, 21.12.2024

CNAI

FISMIC-Confasal